



**PROVINCIA DI SAVONA
SCRITTURA PRIVATA**

**APPALTO 2265 – S.P. n°2 “Albisola – Ellera – Stella”: lavori di
ripristino della stabilità del versante al km 7+500 circa.**

SOMMA URGENZA

Operatore: EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L.

con sede in: Via Molinetto 152-154 16016 Cogoletto (GE)

C.F./P.I.: 01486820994

Importo contrattuale: Euro 63.000,00 oltre I.V.A. 22%

CUP: J77H26000290003

CIG : BB535B729B

Con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le seguenti Parti:

L'Ing. Danilo Burastero, nato a [REDACTED] codice fiscale

[REDACTED] e domiciliato per la carica in Savona - Via Sormano,

n. 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della

Provincia (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente del Settore

Gestione Viabilità, di seguito nel presente atto denominata semplicemente

Provincia;

Il Sig. Guastavino Luigi nato a [REDACTED] (Codice fiscale [REDACTED]) e domiciliato per la carica in Via Molinetto 152-154 – Cogoleto (GE), sede legale dell'operatore economico, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico EMMEBI Consolidamenti S.r.l. (C.F./P.IVA: 01486820994), quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore;

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 285/1992 prevede all'articolo 14, a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- il giorno 13/03/2026, durante l'allerta idrogeologica gialla con proroga in arancione emanata su tutto il territorio regionale dall'ARPA Liguria, con comunicazione n° 2026_08 delle ore 12:09 del 13/03/2026 e successiva aggiornamento con estensione dell'allertamento sino alle 23.59 del 15/03/2026, si sono verificate forti ed incessanti piogge;
- le forti piogge, localizzate nell'entroterra savonese, hanno determinato il crollo di materiale roccioso e terroso del versante interessato, che si colloca a monte della S.P. 2 "Albisola-Ellera-Stella" in Comune di Stella alla progressiva chilometrica 7 +500;
- a seguito del monitoraggio del versante nei giorni successivi, è stata individuata una potenziale instabilità dello stesso con pericolo insorgente

per la pubblica incolumità e conseguentemente si sono valutati, in via preventiva, gli interventi e le opere che si ritengono necessari per la bonifica del dissesto in atto, la mitigazione del rischio residuale ed il ripristino della possibilità di transito in sicurezza;

- risulta pericoloso mantenere la situazione in atto senza compromettere la pubblica incolumità;

ATTESO CHE

- le circostanze sopra descritte hanno determinato una situazione di somma urgenza tale da costringere il personale della Provincia ad attuare le procedure previste dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 «Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;

- con il Decreto del Presidente della Provincia n.141 del 10/04/2026 è stato approvato il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 in data 25/03/2026, assunto agli atti al prot. n. 0015769/2026 del 26/03/2026, avente ad oggetto "S.P. N°2 "ALBISOLA-ELLERA-STELLA": LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STABILITÀ DEL VERSANTE AL KM 7+500 CIRCA";

- i lavori sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n. 1907 del 12/06/2026 all'operatore EMMEBI Consolidamenti S.r.l.- Via Molinetto 152-154 – Cogoletto (GE), (C.F./P.IVA: 01486820994) che ha offerto un ribasso del 20,00 % e, quindi, per un importo netto lavori di Euro 63.000,00 oltre I.V.A. 22% per totali Euro 76.860,00;

- ai sensi dell'art. 140, comma 7 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state verificate, con esito positivo, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Attestazione del Responsabile del Progetto assunta agli atti con protocollo n.0028498/2026 del 04/06/2026.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore .

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale è definito in complessivi Euro 63.000,00 di cui Euro 3.164,00 per oneri di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale e salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo dei lavori, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2026 -2028 – Annualità 2026, nell'ambito della Missione/Programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali) al capitolo di uscita 6671500 “S.P. n.2 "Albisola-Ellera-Stella": Lavori di messa in sicurezza di versante al km 7+500 circa” a seguito di variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 (n. 17/2026) assunta con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42 comma

4 e dell'articolo 175 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000, dal Presidente della Provincia con proprio decreto n. 141 del 10/04/2026 riconosciuta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/04/2026, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso.

Articolo 4. Domicilio

Ai sensi dell'art. 4 quinquies del D. Lgs. 82/2005 l'impresa elegge domicilio speciale presso un domicilio digitale rappresentato dal seguente indirizzo di posta elettronica: emmebico@pec.it

E' onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio digitale.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori compresi nell'appalto sono stati consegnati mediante il verbale di somma urgenza assunto agli atti al prot. n. 0015769/2026 del 26/03/2026.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori viene applicata una penale pari allo 1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo netto contrattuale. La penale, come quantificata nel primo capoverso del comma 1, potrà trovare applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi, nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca idonea giustificazione del ritardo;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca idonea giustificazione del ritardo;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Si rimanda a quanto indicato all'art. 16 del Capitolato d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso, si intende compresa nei lavori, e perciò a carico

dell'appaltatore, ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

Le opere devono essere valutate a misura, con il Prezziario della Regione Liguria – Unioncamere Liguria in vigore alla data di pubblicazione della procedura di gara.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Per quanto non meglio specificato si applica quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri

per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11. Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa,

in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, salva diversa

disposizione di legge.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, D.lgs. 36/2023 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati di cui alla nota acquisita con Protocollo n. 0033407/2026 del 30/06/2026.

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti individuati nella nota protocollo numero n. 0033407/2026 del 30/06/2026.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La

stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;
- ogni pagamento deve riportare il **CIG BB535B729B** e il numero di impegno **1491/ 2026**;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Signor Guastavino Luigi, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002.

Articolo 15. Regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione è definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;
resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa
i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei
lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;

n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

o) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

È fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Articolo 17. Controversie

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D. Lgs. .

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Requisiti

In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la tipologia delle lavorazioni, come da attestazione del Rup.

Si prende atto che l'operatore EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L. risulta iscritto nella White List della Prefettura di Genova (GE) sino alla data del 23/12/2026, come da stralcio elenco prot. n. 28498/2026.

Articolo 21. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 22. Garanzia definitiva e Obblighi assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. [REDACTED] emessa da [REDACTED] [REDACTED] "in data 23/06/2026 per la somma di Euro 3.150,00.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero [REDACTED] rilasciata da [REDACTED], per responsabilità civile con un massimale RCO di Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro e un massimale RCT di Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro. Di suddetta polizza è conservata copia agli atti.

Articolo 23 - Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

1. l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;
2. la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 159/2011;
3. si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di

informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

4. in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
5. l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6. l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;

7. l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D. lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denunciino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 24 – Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso allegati:

- Verbale di somma urgenza;
- Capitolato d'Appalto;
- copia del Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 23 del presente contratto che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Il Piano Operativo Sicurezza, assunto agli atti con Protocollo n. 0033405/2026 del 30/06/2026 forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. Forma altresì parte integrante del presente contratto il progetto esecutivo approvato con atto dirigenziale n. 2077 del 26/06/2026 ed assunto agli atti con protocollo n. 32770 del 26/06/2026.

Articolo 26. Obbligo di osservanza del Codice di comportamento

Ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, l'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare, ai propri collaboratori e/o personale, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente, e approvato con delibera Giunta provinciale n. 44 del 11 marzo 2014, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 12

marzo 2019 e da ultimo con Decreto del Presidente della Provincia n. 51 dell' 11 marzo 2025. A tal fine si dà atto che l'appaltatore ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i., prende visione del codice stesso, per sua completa e piena conoscenza, impegnandosi, altresì, affinché propri collaboratori e/o personale ne prendano visione. La violazione degli obblighi al citato codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 36/2023, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. La presente scrittura privata viene redatta in un unico originale e sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 14 del decreto legislativo n. 36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia.

Articolo 29 – Modalità di stipula

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs.

36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia.

Articolo 30 – Trattamento dei dati personali

I dati personali richiesti nell'ambito del presente contratto saranno trattati con modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dalla normativa vigente. Le parti, informate dei diritti di cui alla normativa vigente, acconsentono al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità sopra dette. Il trattamento dei dati del Sig. [REDACTED] nato [REDACTED] (Codice fiscale [REDACTED]) e domiciliato per la carica in Via Molinetto 152-154- Cogoleto (GE), sede legale dell'operatore economico, sarà effettuato da questa "Amministrazione Committente" con strumenti informatici in modo da garantire la sicurezza e l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle vigenti disposizioni. Senza il consenso del Sig. Guastavino Luigi, sopra generalizzato, i dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti in qualità di titolari autonomi, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della

normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' AGGIUDICATARIO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

EMMEBI Consolidamenti S.r.l.

Gestione Viabilità

Sig. Guastavino Luigi

Ing. Danilo Burastero

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Guastavino Luigi dell'Impresa EMMEBI Consolidamenti S.r.l. dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 "Penali per ritardi", 7 "Sospensione", 8" Oneri a carico dell'appaltatore", 13 "Pagamenti", 14 "Ritardo nei pagamenti", 16 "Risoluzione e recesso", 17 "Controversie e foro competente", 22 "Obblighi assicurativi".

EMMEBI Consolidamenti S.r.l.

Sig. Guastavino Luigi